

La Commissione, come risulta dal verbale della seduta del 22 luglio corr., ha affermato, a maggioranza, che il comportamento, nei confronti dell'Amministrazione, del Dr. Fabbro, il quale, anzitutto, dopo il suo inquadramento tra gli impiegati di ruolo della Direzione Generale, non ha mai prestato servizio, se non per qualche giorno soltanto, richiama pienamente l'ipotesi di gravità contemplata dall'art. 35 del Contratto Collettivo di lavoro per il licenziamento in tronco, non potendosi, nella fattispecie, consentire la prosecuzione neppure temporanea del rapporto di lavoro.

Pertanto la Commissione stessa ha deciso di proporre, come in atto
 si propone

all'On. Consiglio di Amministrazione, di rescindere, per giusta causa, il Contratto di impiego del Geom. Principale Dr. Fabbro Attilio, a norma dell'art. 35 del Contratto collettivo di lavoro, con effetto dal 20 marzo 1946 e di dar mandato alla Direzione Generale di esaminare, per eventuali riconoscimenti, il rapporto di lavoro del Dr. Fabbro